

LINEE GUIDA INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I. Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di s.A. a favore di alter S.A.
- Art. 7 - Centrali di committenza
- Art. 8 - Quota del 20 per cento

CAPO I. Incentivo per lavori

- Art. 9- Graduazione della misura incentivante Art.
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III. Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV. Norme comuni

- Art. 14 - Principi in materia di valutazione
- Art. 15 - Attività articolate e singole
- Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 17 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 20 - Informazione e confronto
- Art. 21 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida sono emanate ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno dalle presenti linee guida il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I. Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dalle presenti Linee guida; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. (v. all.II.14 art. 32).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) - alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alle presenti linee guida.

Art. 2. Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Le presenti linee guida si applicano anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dalla stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'art. 6.
3. In particolare sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3. Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile di Settore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4. Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alle presenti linee guida:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 500.000,00 euro non rientranti nell'affidamento dei contratti previsti dall'allegato al Codice II.14 ART. 32 comma 2;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alle presenti Linee guida non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6. Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 3 c.1, delle presenti linee guida può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 delle presenti linee guida, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

Art. 7. Centrale di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, è attribuito alla stessa un incentivo nella misura del 20% da ripartire tra il personale in Servizio.
2. La quota verrà ripartita con apposito provvedimento organizzativo.

Art. 8. Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 - Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, per una quota pari al 50%, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.
2. Il 50% delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II. INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9. Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.001,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

2. Nel caso di appalto a valore su risorse a carico del bilancio comunale l'incentivo per le attività tecniche, rispettando le suindicate percentuali, non potrà comunque superare l'importo di € 5.000,00.

Art. 10. Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11. Coefficienti di ripartizione dell'80% dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'80% dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	11%
Redazione del DIP/documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	8 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8%
Predisposizione atti per l'affidamento	20%
direzione dei lavori / Ufficio Direzione Lavori	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato di Regolare Esecuzione	2 %
Totale	100,00%

2. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, la fase di affidamento viene demandata alla Centrale Unica di Committenza ("predisposizione per l'affidamento"), ai cui dipendenti è corrisposto ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice degli Appalti, un incentivo complessivo pari al 20% del totale.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività da svolgere, sono corrispondentemente riparametrate secondo i criteri che meglio stabilirà il Dirigente competente del settore cui fa capo la procedura.
4. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 la quota dell'incentivo (20%) destinata alla Centrale Unica di Committenza verrà ripartita dal Dirigente del settore fra i diversi componenti del gruppo di lavoro.
5. Nel caso di Direzione Lavori affidata esternamente, nell'ambito della quale talune funzioni tecniche specifiche rimangano in capo a dipendenti dell'Ente ("Ufficio Direzione lavori"), tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 45 comma 4, verrà osservata la seguente ripartizione:

Direzione lavori esterna	Percentuale
Ufficio Direzione lavori	4%
Fondo innovazione	6%

6. La parte di incentivi che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perchè affidate a personale esterno all'Amministrazione oppure perchè prive dell'attestazione del Dirigente Responsabile, vengono così destinate:

- In caso di finanziamento con fondi comunali andrà ad incrementare le risorse finanziarie di cui all'art. 45 comma 5 del Codice ovvero di cui all'art. 8 del presente atto;
- In caso di finanziamenti europei o regionali o ministeriali andrà ad incrementare le economie di bilancio.

CAPO III. INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12. Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi/Forniture	
da euro 40.000 a euro 500.000,00 se rientranti allegato ii.14 al codice art. 32 comma 2 (servizi di particolare importanza)	Percentuale del 2%
da euro 500.001,00 (soglia minima prevista nelle line guida) a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.001,00 a 5.000.000,00	percentuale del 1,5%
Da euro 5.000.001,00 a euro 25.000.000,00	percentuale del 1,6%
Oltre euro 25.000.000,00	Percentuale del 1,4%

2. Nel caso di appalto a valere su risorse a carico del bilancio comunale l'incentivo per le attività tecniche viene determinato in misura fissa in € 5.000,00.
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti ai sensi dell'allegato al Codice II.14 ART. 32 comma 2, a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13. Coefficienti di ripartizione dell'80 % dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'80% dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica		Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	RUP (Collaboratori e figure di supporto, esclusa fase di gara)	30 %
Redazione del progetto (livello unico)	RUP e suoi collaboratori	14 %

Programmazione della spesa (art. 21 del Codice appalti)	Referente Unico e Collaboratori	3 %
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e Collaboratori	26 %
Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria / Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e Collaboratori	7 %
Predisposizione documenti gara		20%
totale		100%

1. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle restanti attività da svolgere, sono corrispondentemente riparametrate secondo i criteri che meglio stabilirà il Dirigente competente del settore cui fa capo la procedura.
3. Per gli appalti e le forniture di importo superiore ad € 140.000,00, la fase di affidamento viene demandata alla Centrale Unica di Committenza ("predisposizione documenti di gara"), ai cui dipendenti è corrisposto ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice degli Appalti, un incentivo complessivo pari al 20% del totale.
4. La parte di incentivi che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perchè affidate a personale esterno all'Amministrazione oppure perchè prive dell'attestazione del Dirigente Responsabile vengono così destinate:
 - In caso di finanziamento con fondi comuni andrà ad incrementare le risorse finanziarie di cui all'art. 45 comma 5 del Codice ovvero di cui all'art. 8 del presente atto;
 - In caso di finanziamenti europei o regionali o ministeriali andrà a incrementare le economie di bilancio

CAPO IV. Norme comuni

Art. 14. Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto a seguito di accertamento e attestazione del Dirigente responsabile per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15. Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16. Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un
3. abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17. Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, in via generale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia da redistribuire tra le altre funzioni incentivate ai sensi degli artt. 11, comma 3 e 12, comma 3 delle presenti linee guida; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da riservare obbligatoriamente agli stessi è quantificata nella misura del 33 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata; detta riserva viene aggiunta ad ulteriori incentivi di cui i collaboratori beneficiano.
3. Nel solo caso in cui norme eccezionali e/o derogatorie prevedano la possibilità di incentivare anche il personale dirigenziale (es. Norme PNRR art. 8 D.L. 13/23) al dirigente competente per materia è riconosciuto l'incentivo in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dalle presenti Linee guida.

Art. 18. Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo (fatta salva la revisione prezzi), se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto indicata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto indicata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto indicata.
6. Le quote non corrisposte in base a quanto stabilito nei commi precedenti costituiscono economie di bilancio.

tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19. Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei lativi tempi, che accerta ed attesta con apposito provvedimento le specifiche attività effettivamente svolte da ciascun dipendente coinvolto nel gruppo di lavoro.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - All'avvenuta stipula del contratto per l'attività effettivamente concluse;
 - All'emissioni del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato/verifica di conformità.

Art. 20. Informazione e confronto

Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alle presenti linee guida, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21. Entrata in vigore e durata

Le presenti linee guida trovano applicazione per le attività, nell'ambito di affidamenti di Lavori, servizi e forniture, avviati a far data dal 01.07.2023, dal personale dell'Ente, a condizione che nei relative quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Le stesse hanno natura transitoria e restano in vigore fino al 31.12.2025: dopo tale data potranno essere riviste, anche in sede di contrattazione integrativa.

Le presenti linee guida abrogano contestualmente la precedente regolamentazione in materia.

